

• **INTERPERSONAL** • **INTRA-INDIVIDUAL** • **ORGANIZATIONAL** • **COMMUNITY** • **ENVIRONMENTAL** • **GLOBAL**

CONTRATTO DI APPALTO

15

IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 494.263.000.=

In nome della Legge

L'anno millenovecentotrentadue, in questo giorno
4 (quattro) del mese di Agosto in Brindisi e nel
la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro, 27,
avanti a me dottor ingegner Antonio LONGO, delegato
alla stipula dei contratti in forma pubblica-ammini-

3686 Mod. 1 Vol. 1 260.300

strativa ai sensi del T.U. 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato di accordo con me, giusta l'art. 28 della legge notarile n. 89 del 12 febbraio 1913:

1°) il signor Michele NARCISI, nato in Brindisi il 13 marzo 1940, nella sua qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica.

2°) il signor geom. Antonio CAPETO, nato in Brindisi il 13 gennaio 1928, domiciliato in Brindisi alla via Dalmazia, 28, titolare della Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE la Regione Puglia, con nota n. 18911 in data 1/7/1980 ha trasmesso a questo Istituto il programma costruttivo della localizzazione di edilizia sovvenzionata attribuita al Comune di BRINDISI, finanziato a sensi della legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 1980/81, per la realizzazione di nuovi alloggi per un importo complessivo di lire 1.500.000.000.==;

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n.ro

3485 adottata nella seduta dell'11/2/1981 dal proprio Consiglio di Amministrazione, ha approvato il programma di intervento n. 001/85/1 per la costruzione di n. 24 alloggi, per complessivi 120,00 vani convenzionali, di edilizia residenziale pubblica nel Comune di BRINDISI - Quartiere S. Elia Est per l'importo complessivo di L. 750.000.000.==;

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n.ro 3621 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4/9/1981, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori predetti per un importo complessivo di L. 750.000.000.== di cui L. 539.000.000.== a base di appalto;

- CHE detto progetto esecutivo, è stato redatto riducendo da n. 24 a n. 20 gli alloggi da eseguire per complessivi n. 96,43 vani convenzionali, in dipendenza della circostanza che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4376 dell'1/6/1981, ha recepito e fatto proprio il D.M. LL.PP. - C.E.R. n. 90 del 24/3/81 con il quale sono stati fissati i nuovi limiti massimi di costo, elevando il costo di costruzione da L. 231.000 mq. a L. 320.000 mq. ed il costo dell'intervento da Lire 288.750 mq. a L. 400.000 mq., ma integrandolo

con un "premio" di "accelerazione" ampiamente motivato, da corrispondere alle imprese per anticipata ultimazione dei lavori appaltati, per un periodo massimo di mesi 6 sui mesi 18 da preservare nel contratto sul corrispondente Capitolato Speciale, prevedendo un compenso massimo di L. 36.000.=- mq. sulla superficie complessiva realizzata, stabilendo nel contempo le modalità di applicazione;

- CHE l'introduzione del "premio di accelerazione" nella misura di L. 36.000 mq. comportando, al verificarsi delle condizioni per anticipata ultimazione, una spesa di L. 61.284.600.=- in aggiunta al finanziamento originario, ha determinato la riduzione del progetto tecnico esecutivo, per contenere il costo dell'opera nei limiti del finanziamento concesso;

- CHE nella licitazione privata esperita il giorno 23/10/1981, l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa geom. Antonio CAPETO da Brindisi con il ribasso di L. 8,10% (lire otto e centesimi dieci per cento), con avvertenza che tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, regi-

strazione, copiatura allegati, disegni, etc., non
chè tutte le tasse, imposte e contribuzioni pre-
senti e future derivanti dall'appalto, la tassa per
occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutti sen-
za diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appal-
tante, sono a carico dell'appaltatore;

- CHE la licitazione privata, esperita secondo le
norme previste dall'art. 1 lettera d) della legge
2/2/1973, n. 14, è stata approvata con deliberazio-
ne n. 3697 del Consiglio di Amministrazione dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, nella seduta del 10/12/1981;
- CHE i lavori oggetto del presente contratto saran-
no pagati con i fondi all'uopo somministrati dal
Ministero dei Lavori Pubblici - C.E.R., a sensi
della legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - Biennio
1980/81.

C O N S I D E R A T O

- CHE l'Impresa geom. Antonio CAPETO, nato in Brin-
disi il 13 gennaio 1928, avvalendosi delle dispo-
sizioni di cui al Decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 1309 del 19/7/1948 e di cui all'arti-
colo 13 del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 1 del 3 gennaio 1978, ha presentato, per la
costituzione della cauzione definitiva, polizza

fidejussoria n. 712201 - 0 del 5/11/1981, prestata dalla Firs Italiana di Assicurazioni - Agenzia di Bari - con sede in Roma, con la quale la predetta Firs Italiana di Assicurazioni - agenzia di Bari, con sede in Roma si costituisce fidejussore nello interesse della suddetta Impresa geom. Antonio CAPEO da Brindisi ed a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi fino alla concorrenza della somma di Lire 24.768.000.- (Lire Ventiquattromilionisettecentosessantottomila), corrispondente all'ammontare del detto deposito cauzionale definitivo richiesto per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

- CHE, con tale fidejussione la Firs Italiana di Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Bari - con sede in Roma resta obbligata in solido con l'Impresa debitrice, fino all'approvazione del collaudo dei lavori sopraindicati;
- CHE, in dipendenza di tale fidejussione, l'Impresa ha acconsentito a maggiorare di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) il ribasso di Lire 8,10% (Lire otto e centesimi dieci per cento), offerto in sede di licitazione privata;
- CHE l'importo dei lavori, pertanto, diminuito dello offerto ed accettato ribasso di L. 8,10% (Lire

otto e centesimi dieci per cento) e del ribasso aggiuntivo di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento), per fidejussione, ed in tutto un ribasso di £. 8,30% (lire otto e centesimi trenta per cento) sull'importo a base d'asta di £ 1 r e 539.000.000.- (lire cinquecentotrentanovemilioni), resta convenuto in nette £. 494.263.000.- (diconsi lire quattrocentonovantaquattromilioniduecento sessantatre ila);

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica-amministrativa.

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano, a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

ART. 1°) - L'Impresa geom. Antonio CAFETO da Brindisi, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati nel Capitolato Speciale del presente appalto.

ART. 2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del

detto Capitolato e relativo Elenco Prezzi, del disciplinare d'appalto e degli elaborati grafici di progetto che, firmati dai contraenti e da me ufficiale rogante delegato, sono dichiarati parte sostanziale ed integrante del presente contratto, come se fossero qui appresso letteralmente trascritti e che qui si allegano sotto le lettere "A", "B" e "C" nn. 1 - 10, nonché alla osservanza piena ed incondizionata delle norme elencate nella lettera di invito alla licitazione privata, a sua volta allegata, come parte integrante di esso, al verbale di provvisoria aggiudicazione dell'appalto medesimo.

ART. 3°) - Formano, pure, parte integrante del presente contratto, per quanto non vengano allo stesso materialmente allegate, il Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, il Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nella attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 23/5/1924, n. 287 ed il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integra

zioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso.

In ordine a quanto sopra si precisa che alle figure del Ministero, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

Col presente contratto si intendono, inoltre, richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 494.263.000.= (diconsi Lire Quattrocentonovantaquattromilioniduecentosessantatremila) al netto dell'offerta migliorato ed accettato ribasso dell'8,30% (Lire otto e centesimi trenta per cento) sull'importo lordo a base di appalto di Lire 539.000.000.=.

ART. 5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed

indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la osservanza delle disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964 n. 463, 17/2/1950 n. 94, 19/2/1970 n. 76 e 21/12/74 n. 700, resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal D.M. 11/12/1978 e riportati nella tabella qui di seguito trascritta:

a) - Manodopera 40%

b) - Materiali:

1) cemento tipo 425	al q.le	7%
2) sabbia	al mc.	5%
3) lavabo	cad.	2%
4) ferro F e B 38K	al Kg.	8%
5) mattoni forati a 4 fori N.		8%
6) legname abete per infissi	al mc.	7%
7) marmettoni	al mq.	<u>7%</u>

in uno 44%

c) - Trasporti:

a riportare 84%

	riporto	84%
8) autocarro	al q.le/Km/	6%
d) - Noli:		
9) Betoniera	all'ora	4%
10) elevatore	all'ora	<u>6%</u>
	in uno	<u>10%</u>
	T O T A L E	<u>100%</u>

SQUADRA TIPO:

- operai specializzati	2
- operai qualificati	2
- operai comuni	3

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice. Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice quali risultano dal Bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base al=

la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 633 del 26/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 7°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga, inoltre, esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che, in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella sua qualità di Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovesse essere corrisposte in base agli stati di avanza-

mento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (di
consi lire venti per cento) che costituirà apposita
garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui so
pra.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Istituto Au
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi, nella sua qualità di Amministrazione appaltan
te, per i motivi di cui sopra, non saranno per qual
siasi motivo corrisposti interessi.

ART. 3°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicata
ria si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende in
dustriali edili ed affini e negli accordi locali in
tegrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel
la località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
l'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, alla
osservanza della legge 9/2/1979, n. 36, recante nor
me sul trattamento straordinario di Cassa Integrazio
ne guadagni - con specifico riferimento all'art.6 -
commai sesto e settimo - di esso, nella misura del
70% (settanta per cento) dei lavoratori assunti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, infine, ad ap
plicare il contratto e gli accordi medesimi anche do

po la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 9°) - L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dalla impresa aggiudicataria ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART.10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti nn.8 e 9, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART.11°) - I pagamenti dei relativi stati d'avanzamento saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'articolo 29 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART.12°) - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura sta

bilita dall'articolo 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827, sulla contabilità finale dello Stato e successive modificazioni.

ART.13°) - A norma dell'articolo 339 della legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n. 2248 l'Impresa aggiudicataria si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

ART.14°) - Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso lo studio legale dell'avv. Arnaldo STEFANELLI - Via Indipendenza, 8.

ART.15°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di Lire 24.768.000.= (diconsi Lire Ventiquattromilionisettecentosessantottomila), pari al 5% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, con la polizza fidejussoria immanzi specificata.

ART.16°) - L'Impresa aggiudicataria geom. Antonio CAFETO da Brindisi accetta e si obbliga di eseguire i lavori nel termine stabilito dall'art. 30 del Ca-

pitolato Speciale d'Appalto, termine al quale le parti convengono di dare decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

ART. 17°) -- Il presente contratto può essere rescisso con semplice dichiarazione scritta del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, prescindendo da ogni e qualsiasi ordinaria procedura qualora l'Impresa appaltatrice manchi a qualcuno dei patti convenuti o conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e facoltà della Amministrazione appaltante.

ART. 18°) -- Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, etc., nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 19°) + E', altresì, a carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1°/oo (diconsi lire una per mille) da versare,

eventualmente dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale, sia sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.) nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il signor Michele NARCISI, nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale e del disciplinare d'appalto, affida alla Impresa geom. Antonio CAPETO da Brindisi l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e, per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto nel modo sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa geom. Antonio CAPETO da Brindisi, lo sarà per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge.

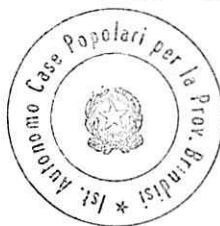
Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigen

ti disposizioni di legge.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero cinque fogli di carta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero diciotto facciate oltre questa fin qui.



Per copia conforme

Brindisi, 2 MAR 1983

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)